



Città di Omegna

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____

Indice

CAPO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Istituzione del Corpo	p.	5
Art. 2	Finalità del Corpo	p.	6
Art. 3	Dipendenza gerarchica del Corpo	p.	7
Art. 4	Funzioni e qualità rivestite dal personale del Corpo	p.	7
Art. 5	Qualità di “Agente di pubblica sicurezza”	p.	7
Art. 6	Dipendenza operativa	p.	8
Art. 7	Collaborazione con le forze di Polizia dello Stato	p.	8
Art. 8	Collaborazione alle attività di Protezione Civile	p.	8
Art. 9	Ordinamento organico	p.	8
Art. 10	Ordinamento strutturale del Corpo di Polizia Locale	p.	9

CAPO II — GERARCHIA E SUBORDINAZIONE

Art. 11	Subordinazione gerarchica	p.	11
Art. 12	Direttive ed esecuzione degli ordini	p.	11
Art. 13	Rispetto delle norme del Regolamento	p.	12

CAPO III — ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE

Art. 14	Attribuzioni e compiti del Comandante	p.	13
Art. 15	Attribuzioni e compiti del Vice Comandante	p.	14
Art. 16	Attribuzioni e compiti degli Ufficiali	p.	15
Art. 17	Attribuzioni e compiti dei Sottufficiali	p.	15
Art. 18	Attribuzione e compiti degli Agenti di Polizia Locale	p.	16

CAPO IV — NORME DI ACCESSO

Art. 19	Norme di accesso	p.	19
Art. 20	Mansioni e loro mutamento	p.	19

CAPO V — NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 21	Impiego in servizio	p.	20
Art. 22	Missioni esterne	p.	20
Art. 23	Distacchi e comandi	p.	20

Art. 24 Istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi	p. 21
Art. 25 Ordine di servizio	p. 21
Art. 26 Servizi di rappresentanza	p. 22

CAPO VI — DOVERI GENERALI E PARTICOLARI

Art. 27 Norme generali di condotta	p. 23
Art. 28 Divieti ed incompatibilità	p. 24
Art. 29 Doveri di comportamento verso i superiori, i colleghi, i dipendenti	p. 24
Art. 30 Cura della persona e della divisa	p. 25
Art. 31 Saluto	p. 25
Art. 32 Presentazione in servizio	p. 26
Art. 33 Esecuzione del servizio	p. 26
Art. 34 Riconoscimento in servizio	p. 27
Art. 35 Tessera di riconoscimento	p. 27
Art. 36 Placca di servizio	p. 28
Art. 37 Uso, custodia e conservazione di armi, attrezzature e documenti	p. 28
Art. 38 Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione	p. 28
Art. 39 Conoscenza del servizio e aggiornamento professionale	p. 29
Art. 40 Obblighi del personale al termine del servizio e rapporto	p. 29
Art. 41 Obbligo di permanenza	p. 29
Art. 42 Obbligo di reperibilità	p. 30
Art. 43 Segreto d'ufficio e riservatezza	p. 30

CAPO VII — RIPOSI, CONGEDI, ASSENZE, MALATTIE E INIDONEITÀ

Art. 44 Orari e turni di servizio	p. 31
Art. 45 Riposo settimanale	p. 31
Art. 46 Congedo ordinario (ferie)	p. 31
Art. 47 Congedo straordinario, aspettativa, permessi	p. 31
Art. 48 Malattie ed inidoneità	p. 32

CAPO VIII — RICOMPENSE E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, ASSISTENZA LEGALE E COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 49 Ricompense	p. 34
Art. 50 Nastrino per encomi – Anzianità di servizio	p. 34
Art. 51 Procedimenti disciplinari	p. 35
Art. 52 Assistenza legale e copertura assicurativa	p. 36

CAPO IX — FORMAZIONE PROFESSIONALE – ARMAMENTO – UNIFORME

Art. 53 Corsi di formazione tecnica di base e di aggiornamento	p. 37
Art. 54 Corsi di formazione per difesa fisica e armata e di lingue straniere	p. 38
Art. 55 Armamento	p. 38
Art. 56 Caratteristiche dell'uniforme	p. 39
Art. 57 Fornitura e durata dell'uniforme	p. 39

CAPO X — DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58 Ausiliari del traffico	p. 40
Art. 59 Norme integrative	p. 40
Art. 60 Abrogazioni	p. 40
Art. 61 Entrata in vigore	p. 41

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Istituzione del Corpo di Polizia Locale

Ai sensi degli artt. 1 e 7 della Legge 7 marzo 1986, n° 65 e dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è istituito il Corpo di Polizia Locale.

Il presente Regolamento, in esecuzione degli art. 4 e 7 della suddetta Legge n. 65/86 e delle Leggi Regionali 30 novembre 1987 n. 58 e 16.12.1991 n. 57, come modificata dalle D.G.R. 21.07.2008 n. 50-9268 e 51-9269, disciplina l'organizzazione, il funzionamento, l'attività e le funzioni del Corpo di Polizia Locale della Città di Omegna.

Art. 2 – Finalità del servizio

Il Corpo di Polizia Locale, nell'ambito del territorio del Comune, svolge tutte le funzioni attinenti all'attività di polizia locale, urbana e rurale, di polizia giudiziaria, amministrativa, stradale, annonaria, ambientale, edilizia e ogni altra materia la cui funzione di polizia sia demandata dalle leggi o dai regolamenti al Comune o direttamente alla Polizia Locale.

Al Corpo di Polizia Locale è demandata, in via principale, l'attività di sicurezza, tutela e di ausilio ai cittadini, finalizzata all'ordinato e regolare svolgersi della vita pubblica.

Gli compete inoltre l'attività di vigilanza, prevenzione e repressione, affinché i comportamenti dei singoli non creino condizioni atte a turbare la collettività.

In particolare, il Corpo di Polizia Locale provvede a:

- a) esercitare le funzioni indicate dalla Legge 07.03.1986, n. 65 e dalla Legge Regionale 30.11.1987, n. 58 e successive integrazioni e modificazioni;
- b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dagli organi competenti, con particolare riferimento alle norme concernenti la polizia urbana, rurale, amministrativa, l'edilizia, il commercio e i pubblici esercizi, la polizia giudiziaria, le attività regolamentate dalle leggi di pubblica sicurezza, l'igiene e la sanità pubblica e la tutela dell'ambiente;
- c) svolgere servizi di polizia stradale;
- d) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;
- e) collaborare con gli organi di Polizia dello Stato e della Protezione Civile, ai sensi dell'art. 3 della Legge 65/87;
- f) adempiere alle incombenze conseguenti alle attribuzioni delle funzioni di pubblica sicurezza;

- g) accompagnare i soggetti sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio;
- h) attendere ai servizi di informazione, di notificazione, di raccolta di notizie, accertamenti e rilevazioni, a richiesta dell'autorità o degli uffici e servizi autorizzati a richiederli;
- i) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali del Comune;
- j) segnalare a chi di dovere ogni necessità e ogni carenza che si manifestasse nell'espletamento dei servizi pubblici di interesse comunale, nonché le cause di possibile pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica;
- k) assicurare l'immediato intervento e i collegamenti con tutti gli altri servizi e organi in materia di protezione civile;
- l) disimpegnare, con le prescritte modalità, i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie e in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al gonfalone del Comune, affiancando il portabandiera;
- m) accertare gli illeciti amministrativi e penali e curarne l'iter procedurale sino alla conclusione del procedimento di propria competenza;
- n) svolgere funzioni attinenti alla tutela e alla salvaguardia della sicurezza pubblica, del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine del decoro e della quiete pubblica;
- o) adempiere alle istruzioni di servizio e alle altre incombenze proprie della Polizia Locale. Salvo casi eccezionali, il personale del Corpo non può essere impiegato in servizi diversi da quelli inerenti alle funzioni istituzionali.

Art. 3 – Dipendenza gerarchica del Corpo di Polizia Locale

Il Corpo di Polizia Locale è alle dirette dipendenze funzionali e amministrative del Sindaco o di un Assessore da lui delegato, che vi sovrintende, stabilendo gli indirizzi politici dell'attività di Polizia Locale, impartendo le direttive, vigilando sullo svolgimento delle attività del Corpo e adottando, ove necessario, tutti i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti tramite il Comandante.

Quando si renda necessario l'impiego di operatori di Polizia Locale in concorso con quelli di altri Enti Locali o con forze di Polizia dello Stato o della Protezione Civile, il Sindaco o l'Assessore delegato promuove le opportune intese e impartisce le necessarie direttive, attraverso la struttura gerarchica, per l'esecuzione.

Restano escluse dalla delega specifica all'Assessore le attribuzioni direttamente attribuite all'autorità del Sindaco relative alle funzioni di Ufficiale di Governo e di Pubblica Sicurezza previste dalla legge.

L'addestramento, la disciplina e l'impiego tecnico-operativo del personale del Corpo di Polizia Locale sono di competenza del Comandante.

Tutte le richieste degli uffici comunali devono essere rivolte al Comandante.

Al personale di Polizia Locale è vietato corrispondere, salvo casi di assoluta urgenza, a richieste di servizi pervenute direttamente. Nei casi di urgenza, chi ha ricevuto l'ordine in modo diverso dalla normale via gerarchica è tenuto a darne notizia, appena possibile, al Comandante o, in sua assenza, al Vice Comandante.

Art. 4 – Funzioni e qualità rivestite dal personale del Corpo di Polizia Locale

Il personale del Corpo di Polizia Locale, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni e della propria qualifica funzionale, svolge funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza. A tali fini, riveste le qualità di:

- a) "Pubblico ufficiale", ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale;
- b) "Agente di polizia giudiziaria", ai sensi dell'art. 57, 2° comma, del Codice di Procedura Penale;
- c) "Ufficiale di polizia giudiziaria", ai sensi dell'art. 57, 3° comma, del Codice di Procedura Penale;
- d) "Agente di polizia stradale", ai sensi dell'art. 12. 1° comma lettera e) del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) "Agente di pubblica sicurezza", ai sensi degli artt. 3 e 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65;
- f) "Messo comunale", ai sensi dell'art. 273 della Legge 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 5 – Qualità di "Agente di pubblica sicurezza"

Ai fini del conferimento della qualità di "Agente di pubblica sicurezza", il Sindaco inoltra alla Prefettura apposita comunicazione contenente le generalità del personale destinato al Corpo di Polizia Locale e gli estremi dei relativi atti di nomina.

Il Prefetto, acquisita la necessaria documentazione e accertati i requisiti di cui all'art. 5, 2° comma della Legge 07.03.1986, n° 65, dichiara la qualità di "Agente di pubblica sicurezza".

Il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di "Agente di pubblica sicurezza", qualora accerti il venir meno di alcuno dei requisiti di cui all'art. 5, 2° comma della Legge 07.03.1986, n° 65.

Art. 6 – Dipendenza operativa

Nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza il personale del Corpo

di Polizia Locale, messo a disposizione dal Sindaco del Comune di appartenenza, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali intese tra dette autorità e il Sindaco.

Art. 7 – Collaborazione con le forze di Polizia di Stato

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale esercitano, nel territorio del Comune, le funzioni e i compiti istituzionali e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni con le forze di Polizia di Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalla competente autorità.

Art. 8 – Collaborazione alle attività di Protezione Civile

Il Corpo di Polizia Locale, quale struttura permanente operante sul proprio territorio, collabora con i servizi comunali di Protezione Civile, assolvendo, per la parte di competenza, ai compiti di primo soccorso e agli altri compiti d'istituto, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 7 e ai Piani di Protezione Civile.

Art. 9 – Ordinamento organico

Ai fini del fabbisogno del personale del Corpo di Polizia Locale, vengono fatti propri i parametri previsti dall'art. 1 della L.R. 16.12.1991, n. 57. Essa viene fissata, pertanto, nel complessivo numero di appartenenti al Corpo, compreso il Comandante.

I fabbisogni di personale saranno improntati a criteri di funzionalità ed economicità, e determinati dall'Amministrazione comunale in relazione agli obiettivi e alle esigenze di servizio e sono periodicamente revisionati tenendo sempre conto di:

- popolazione complessiva, sua densità insediativa, andamento demografico e fluttuazioni;
- estensione della zona interessata, collegamenti logistici e caratteri urbanistici;
- sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessità del traffico;
- sviluppo edilizio;
- tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali;
- importanza turistica della località;
- fasce di copertura dei servizi;
- suddivisione del territorio in circoscrizioni, zone, frazioni o altro;
- altri criteri di carattere socio-economico, che risultino particolarmente significativi nella specificità del territorio.

Le dotazioni organiche delle singole categorie e dei ruoli dovranno sempre essere tali da

assicurare la funzionalità, l'efficacia, l'efficienza nello svolgimento delle funzioni del servizio, con l'osservanza delle disposizioni della Legge Regionale suddetta, salve le eventuali normative sopravvenute in materia.

Le qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono stabilite dalle norme vigenti sul pubblico impiego e dall'articolo 11 della L.R. Piemonte n. 58 del 30.11.1987 e s.m.i., che ne stabilisce altresì i relativi simboli distintivi e le denominazioni di grado. L'attività di controllo e sanzionamento degli illeciti relativi alla sosta, come previsto dalla normativa vigente, potrà essere affidata ad altro personale non facente parte del Corpo di Polizia Locale, con funzioni di "Ausiliario della sosta".

Al Corpo di Polizia Locale possono essere assegnati, al fine di un più efficace ed efficiente assolvimento delle funzioni e delle attività d'istituto, dipendenti dell'Amministrazione comunale appartenenti ad altri settori o profili professionali. In tal caso essi non svolgono funzioni di Polizia, né rivestono le qualità giuridiche di cui all'art. 4.

Art. 10 – Ordinamento strutturale del Corpo di Polizia Locale

In ragione della complessità e rilevanza delle funzioni svolte, dei processi operativi governati e degli interventi da realizzare, nonché delle risorse umane e finanziarie gestite, il Corpo di Polizia Locale si articola in unità organizzative, determinate, con proprio provvedimento, dal Comandante, che ne disciplina altresì i compiti.

Il Corpo di Polizia Locale è così organizzato:

- Comandante;
- Vice Comandante: addetto al coordinamento e al controllo con funzioni vicarie;
- Ufficiali: addetti al coordinamento e al controllo, con grado di Vicecommissario o Commissario se con dieci anni di anzianità;
- Sottufficiali: addetti al coordinamento e al controllo, con grado di Ispettore o Ispettore Capo se con dieci anni di anzianità;
- Agenti: operatori, con grado di Agente, di Agente Scelto se con dieci anni di anzianità e di Assistente se con venti anni di anzianità.

Il Comandante assume il grado di Commissario Capo, di diritto, contestualmente al conferimento della Posizione Organizzativa (P.O.) a seguito di decreto sindacale, mantenendolo limitatamente alla durata del suo incarico.

Il titolare della P.O., per qualsiasi causa di perdita della medesima, sarà soggetto alla rimozione del grado e tornerà nel corrispondente grado di competenza.

Il Vice Comandante mantiene il grado di cui era in possesso all'atto del conferimento

dell'incarico.

Il segno distintivo di grado attribuito al Comandante non può essere attribuito ad altri appartenenti al medesimo Corpo di Polizia Locale.

CAPO II – GERARCHIA E SUBORDINAZIONE

Art. 11 – Subordinazione gerarchica

Il personale del Corpo di Polizia Locale è organizzato gerarchicamente, con l'attribuzione di gradi, coerentemente con l'ordinamento professionale stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e con le disposizioni legislative e regolamentari nazionali e regionali.

La gerarchia è determinata dalla categoria, dal ruolo e dal grado. A parità di qualifica, la dipendenza gerarchica è determinata dall'anzianità nella qualifica. A parità di anzianità nella qualifica, la dipendenza gerarchica è determinata dall'anzianità generale di servizio.

A parità di anzianità generale di servizio, dalla prevalenza nella graduatoria di merito per la nomina nella qualifica. A parità nella graduatoria dall'età.

I rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale debbono essere improntati al rispetto reciproco.

Il Corpo di Polizia Locale è diretto e coordinato da un Comandante, che è responsabile, in piena autonomia, verso il Sindaco o l'Assessore delegato della gestione del Corpo di Polizia Locale.

Art. 12 – Direttive ed esecuzione degli ordini

Le direttive delle autorità competenti devono essere inoltrate al Comandante del Corpo di Polizia Locale, che vi provvede con disposizione.

In assenza del Comandante, le disposizioni saranno date al Vice Comandante e, in caso di assenza contemporanea, all'appartenente al Corpo più alto in grado presente in servizio.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti a eseguire, nel limite del loro stato giuridico e delle leggi, gli ordini impartiti dai superiori gerarchici.

Ove all'esecuzione dell'ordine si frapponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, l'Agente deve adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio.

Di quanto sopra l'Agente deve informare immediatamente il superiore riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.

L'appartenente al Corpo di Polizia Locale, a cui venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza a chi ha impartito l'ordine stesso dichiarandone le ragioni.

Se l'ordine è rinnovato per iscritto l'Agente ha il dovere di darvi esecuzione.

Gli ordini emessi in violazione alla legge penale non devono essere eseguiti e neppure quelli che costituiscono illecito amministrativo ai sensi dell'art. 4 della Legge 11.07.1978 n. 382.

Art. 13 – Rispetto delle norme del Regolamento

Tutto il personale della Polizia Locale ha l'obbligo del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

Le violazioni alle stesse dovranno essere rilevate e segnalate dai superiori gerarchici con le modalità previste dalle vigenti norme.

CAPO III – ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE

Art. 14 – Attribuzioni e compiti del Comandante

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale ha eminentemente compiti di direzione generale del servizio.

Al Comandante compete altresì l'organizzazione e la direzione tecnico-operativa, amministrativa e disciplinare del Corpo stesso e ne risponde al Sindaco.

Collabora alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'Amministrazione comunale e alla formulazione di piani, programmi e progetti, procedendo alla loro traduzione in piani di lavoro, per quanto di competenza.

Al tal fine:

- a) emana direttive, vigila affinché l'espletamento dei servizi sia conforme alle finalità e alle disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale;
- b) coordina i servizi del Corpo con quelli delle altre forze di Polizia e della Protezione Civile, secondo le intese stabilite dal Sindaco;
- c) emana le direttive per far fronte alle esigenze imprevedibili e urgenti;
- d) mantiene i rapporti con la Magistratura, le autorità di Pubblica Sicurezza, quelle civili, militari, religiose e le altre forze pubbliche;
- e) per espletare detti compiti si avvale della collaborazione degli ufficiali del Corpo.

Interviene di persona per organizzare, dirigere e coordinare i servizi di maggior importanza e delicatezza.

Rappresenta il Corpo nei rapporti interni ed esterni e in occasione di manifestazioni pubbliche. Avvalendosi anche dell'opera dei più stretti collaboratori, cura la formazione, l'addestramento e il perfezionamento degli appartenenti al Corpo, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili.

Formula note di elogio al personale ritenuto meritevole, sottopone all'Amministrazione le proposte di encomio semplice e solenne e di ricompensa al valore civile per atti di particolare coraggio.

Formula i rilievi previsto dalla normativa in merito nei confronti del personale dipendente che abbia violato norme comportamentali.

Per violazioni di particolare gravità, il Comandante inoltra, con le prescritte modalità, rapporto all'Amministrazione comunale per i provvedimenti di competenza.

Risponde della buona conservazione dei materiali, veicoli, attrezzature o quant'altro in

dotazione al Corpo, subordinatamente alla specifica responsabilità dei singoli assegnatari. Effettua la verifica sulla regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità sulle pratiche affidate a subordinati. Impartisce le direttive per l'espletamento di specifici incarichi che gli sono stati affidati dall'Amministrazione comunale.

Valuta tutte le iniziative degli uffici comunali, che i responsabili sono obbligati a trasmettergli quando interessino l'attività di Polizia Locale, comprese le richieste d'intervento o di collaborazione.

Segnala al Sindaco fatti e situazioni da valutare allo scopo di migliorare la funzionalità, l'efficienza dei servizi comunali e la qualità della vita cittadina.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Comandante.

Il Comandante viene individuato dal Sindaco. L'incarico di Comandante è a tempo determinato, in relazione alla durata del mandato del Sindaco e può essere prorogato per il tempo necessario al pieno insediamento della nuova Amministrazione comunale. Tale incarico può essere conferito a personale del Corpo in possesso di categoria contrattuale D con profilo professionale di Ufficiale di Polizia Locale.

Art. 15 – Attribuzioni e compiti del Vice Comandante

Il Vice Comandante coadiuva il superiore diretto nelle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Svolge funzioni di coordinamento e di controllo del Corpo e fornisce l'eventuale assistenza necessaria al personale dipendente nell'espletamento del servizio.

Adotta le disposizioni e/o le procedure operative affinché siano eseguite le direttive del Comandante.

Predisporre, in conformità alle direttive del Comandante, i servizi giornalieri e settimanali.

Esercita una costante azione per verificare che il personale attui le disposizioni impartite e riferisce al Comandante le eventuali inadempienze rilevate.

Provvede a verificare, in modo particolare, che il personale sia irreprensibile nel comportamento, nella condotta e nell'uniforme.

In caso di assenza o impedimento è sostituito nella linea di comando dal dipendente più alto in grado presente in servizio. A parità di grado vale quanto previsto dall'art. 11.

Il Vice Comandante viene nominato dal Comandante, sulla base degli indirizzi espressi dal Sindaco, nell'ambito del personale del Corpo, in via preferenziale tra i dipendenti in possesso di categoria contrattuale D.

Art. 16 – Attribuzioni e compiti degli Ufficiali

Gli Ufficiali rispondono del buon andamento dell'ufficio cui sono preposti, si adoperano affinché le direttive impartite dai superiori gerarchici siano applicate.

Svolgono funzioni di coordinamento e di controllo e forniscono l'eventuale assistenza necessaria al personale nell'espletamento del servizio.

Curano, in particolare, che il comportamento degli appartenenti al Corpo sia irreprensibile sotto tutti gli aspetti; provvedono a segnalare, con sollecitudine al proprio superiore, comportamenti e azioni ritenute in contrasto con le direttive emanate dal Comandante o in contrasto con il presente Regolamento.

Forniscono l'eventuale assistenza necessaria al personale dipendente nell'espletamento del servizio, anche mediante emanazione di disposizioni dettagliate sui compiti da assolvere. Di loro iniziativa adottano provvedimenti urgenti di carattere temporaneo che ritengano utili per il buon andamento del servizio, sottoponendo al Comando ogni proposta di una certa importanza o che comporti provvedimenti a carattere continuativo.

Controllano la presenza in servizio del personale e che il lavoro svolto sia conforme alle direttive emanate dal Comando assumendosene la responsabilità.

Relazionano a fine turno il loro operato e quello degli agenti al Comandante o, in sua assenza, al Vice Comandante.

Art. 17 – Attribuzioni e compiti dei Sottufficiali

Gli addetti al coordinamento e controllo coadiuvano i superiori diretti nelle loro attribuzioni. Svolgono funzioni di coordinamento e di controllo sul personale da loro dipendente, forniscono l'eventuale assistenza necessaria durante l'espletamento del loro servizio per la buona riuscita di quest'ultimo.

Vigilano sulla disciplina e sul comportamento del personale; intervengono emanando anche disposizioni di carattere temporaneo, per interventi urgenti e utili per il buon andamento del servizio, sottoponendo all'esame del superiore diretto ogni proposta di una certa importanza o che comporti provvedimenti a carattere continuativo.

Verificano che l'uniforme degli agenti sia in ordine, così come il loro aspetto, segnalando eventuali inadempienze e intervenendo direttamente dove ritengano che l'aspetto e il decoro dell'uniforme comprometta l'immagine dell'Amministrazione comunale e del Comando.

Disimpegnano servizi di particolare rilievo e coordinano quelli nei quali sono impiegati più operatori.

Eseguono interventi a livello specializzato, anche mediante l'uso di strumenti tecnici;

istruiscono pratiche connesse all'attività di Polizia Locale; provvedono alla ricezione di denunce e querele, quali ufficiali di polizia giudiziaria; istruiscono pratiche connesse all'attività di Polizia Locale e redigono relazioni, notizie di reato e atti amministrativi, anche complessi.

Art. 18 – Attribuzione e compiti degli Agenti di Polizia Locale

Gli Operatori di Polizia Locale o Agenti, in relazione alle qualifiche giuridiche possedute, devono svolgere i normali compiti d'istituto e hanno l'obbligo di attenersi alle disposizioni ricevute dai superiori gerarchici.

Rientrano tra i compiti particolari degli Operatori di Polizia Locale:

1. vigilare sul comportamento dei cittadini e sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e nelle piazze del Comune;
2. esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze in genere e di quelli comunali in particolare;
3. accertare e contestare le violazioni nei modi prescritti dalla legge e dai regolamenti;
4. limitarsi a far riferimento, nel contestare le infrazioni, alle disposizioni violate, evitando inutili e spiacevoli discussioni, rinviando, se del caso, l'interessato al Comando;
5. prestare soccorso e assistenza ai cittadini accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'opera loro;
6. essere premurosi e gentili con coloro che chiedono notizie, indicazioni o assistenza, cercando di assecondarli nel miglior modo possibile, compatibilmente con le esigenze del servizio, tenendo costantemente condotta esemplare, contegno e modi corretti e cortesi;
7. assumere e dare informazioni, effettuare ricerche ed accertamenti relativi ai servizi comunali nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196;
8. sorvegliare il patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
9. esercitare, nelle zone in cui espletano i loro servizi, il controllo sull'osservanza delle norme in materia di viabilità, di polizia urbana e rurale, di polizia annonaria e di commercio, di polizia amministrativa, di edilizia, di igiene e simili materie di competenza della Polizia Locale;
10. trovandosi presenti a risse o litigi, intervenire prontamente dividendo i contendenti e richiedendo, se è necessario, l'intervento degli altri organi di Polizia;
11. prestare assistenza nel trasporto e nell'accompagnamento di persone ferite, informandone il Comando e le autorità competenti, specie se hanno motivo di ritenere che il fatto sia in

relazione con azione delittuosa;

12. evitare che siano rimosse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, le salme di persone decedute in luogo pubblico;
13. intervenire nei confronti di tutte le persone in evidenti condizioni di menomazione psichica o alcolica che rechino molestia sulle pubbliche vie, adottando gli accorgimenti necessari per evitare che possano nuocere a se stessi o agli altri;
14. accompagnare possibilmente alle loro famiglie, oppure presso gli uffici del Comando, i minori abbandonati o smarriti;
15. intervenire contro chiunque eserciti la mendicizia e l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi;
16. rinvenire o ricevere in consegna oggetti smarriti o abbandonati versarli al più presto all'ufficio competente, con le modalità stabilite;
17. per un'azione preventiva e se del caso repressiva, evitare e impedire danneggiamenti oltre che alle proprietà del Comune e degli altri Enti pubblici anche, nei limiti del possibile, alla proprietà privata. Comportarsi analogamente in caso di deturpamento di edifici pubblici o privati e di pavimentazione, con scritte o disegni contrari alle leggi o al decoro cittadino, procedendo a contattare i proprietari per verificare la volontà di sporgere querela e redigendo opportuno rapporto di servizio;
18. sorvegliare in modo particolare affinché non si verifichino costruzioni o depositi abusivi, accertando inoltre che i cantieri delle costruzioni edilizie rechino le indicazioni e le tabelle prescritte dalle vigenti normative e regolamenti edilizi comunali, oltre la segnaletica imposta dal Codice della Strada;
19. rientrando al reparto di appartenenza, rendere conto ai diretti superiori del servizio eseguito e dei conseguenti provvedimenti adottati;
20. custodire gli strumenti informatici necessari all'accertamento delle sanzioni e, nel caso di conciliazione immediata delle violazioni versare tempestivamente gli importi introitati, secondo le modalità stabilite;
21. disimpegnare tutti gli altri servizi che nell'interesse del Comune sono loro ordinati;
22. quali Agenti di polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti, all'individuazione dei colpevoli e quant'altro possa servire all'applicazione della legge penale, oltre a impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori e ad assicurare le fonti di prova;
23. dare notizia all'autorità giudiziaria competente di ogni reato del quale vengano comunque a conoscenza; nel caso di reato punibile a querela della parte offesa, interpellare la parte

sulla volontà di proporre querela e compiere i conseguenti atti necessari;

24. controllare che gli orari di apertura e chiusura dei negozi e degli esercizi pubblici siano rispettati e vigilare sull'esatta osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione incendi, delle disposizioni legislative e regolamentari sui servizi metrici e, in particolare, sulla verifica periodica biennale dei pesi e delle misure;
25. verificare se le occupazioni di suolo pubblico esistenti siano munite di apposita concessione;
26. in occasione di fiere e mercati, vigilare in modo particolare affinché le occupazioni di suolo pubblico avvengano secondo le modalità e le norme prescritte dall'Amministrazione comunale e dalla legge; siano prevenute risse, furti, borseggi e schiamazzi; non vi si esercitino giochi d'azzardo, intervenendo nei modi di legge contro i trasgressori; mediatori e commercianti esercitino con regolarità la loro attività; sia assicurato il libero svolgimento fieristico e dei mercati;
27. impedire l'abusiva affissione murale di manifesti o la distribuzione abusiva pubblica di volantini, nonché la lacerazione o la deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
28. non ricorrere alla forza né alle armi, se non quando sia assolutamente indispensabile, per far osservare le leggi, per porre o tradurre persone in stato di fermo o arresto, per impedire la consumazione di reati, per mantenere l'ordine pubblico e per difendere se stessi o gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge penale;
29. conoscere le leggi, i regolamenti, le circolari e ogni altro atto normativo che riguardi l'attività della Polizia Locale ed essere operativamente autosufficienti;
30. svolgere qualunque altra attività prevista dalle leggi o dai regolamenti attinente all'attività della Polizia Locale.

CAPO IV – NORME DI ACCESSO

Art. 19 – Norme di accesso

Per l'accesso al Corpo di Polizia Locale si applicano le norme previste in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli enti locali e recepite nell'apposito Regolamento comunale degli Uffici e Servizi.

L'attestato di cui all'art. 14 della Legge Regionale 30.11.1987, n. 58, costituisce requisito necessario per la valutazione ai fini dell'avanzamento e progressione nella carriera.

Art. 20 – Mansioni e loro mutamento

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono impiegati in mansioni proprie della categoria di appartenenza, a termini delle vigenti norme di legge, nonché delle norme contrattuali e di quelle del presente Regolamento, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro e dei compiti d'istituto.

Gli appartenenti al Corpo hanno comunque l'obbligo della vicendevoles supplenza, nell'ambito delle rispettive qualifiche di servizio, considerato che, anche ai sensi delle norme contrattuali, tutte le mansioni di una determinata categoria sono ascrivibili.

L'eventuale mutamento delle specifiche mansioni assegnate è disposto dal Comandante in funzione delle necessità del Corpo.

CAPO V – NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 21 – Impiego in servizio

Il personale della Polizia Locale, normalmente, è impiegato in servizio in relazione alla eventuale specializzazione o qualifica posseduta.

Quando la natura del servizio lo richiede, l'Amministrazione comunale deve fornire i mezzi atti a garantire la sicurezza del personale operante.

L'ambito territoriale ordinario dell'attività di Polizia Locale è quello delimitato dai confini del Comune.

Le operazioni di Polizia esterne al territorio comunale, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale o su disposizione della Magistratura.

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire d'iniziativa per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto, in presenza della necessità d'impedire senza indugio il compimento d'illeciti penali, anche compiendo atti d'accertamento o di identificazione degli autori, dovendosi l'attività in parola a ogni effetto considerarsi intervento in servizio.

Art. 22 – Missioni esterne

Il personale della Polizia Locale può essere inviato sulla base di richiesta volontaria da parte dell'interessato in missione esterna al territorio comunale, per soccorso in caso di calamità o disastri o per rinforzare Corpi o servizi di altri Comuni se richiesto, in particolari occasioni stagionali o eccezionali o per particolari servizi d'istituto. In tali casi l'Amministrazione comunale provvede a formulare, d'intesa con i Comuni o Amministrazioni interessate, piani o accordi, anche ai fini dell'eventuale rimborso dei costi e delle spese.

Le missioni esterne, di cui al comma precedente, sono preventivamente comunicate al Prefetto. Tali missioni esterne possono essere autorizzate anche per finalità di studio, formazione e aggiornamento professionale, collegamento e rappresentanza.

Le missioni esterne al territorio Comunale del personale della Polizia Locale sono autorizzate dal Comandante.

Art. 23 – Distacchi e Comandi

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 07.03.1986, n. 65 e della Legge Regionale 30.11.1987, n. 58, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri Enti.

I distacchi e i Comandi, con provvedimento dell'Amministrazione comunale e previo parere

favorevole del Comandante, saranno consentiti soltanto per esigenze temporanee e purché i compiti assegnati siano inerenti alle funzioni di Polizia Locale e la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza. In tal caso, l'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale o quello dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato.

L'Ente beneficiario del comando deve rimborsare al Comune il trattamento economico spettante al personale comandato, nonché le relative indennità di missione, in quanto dovute, e i compensi dell'eventuale lavoro straordinario.

Art. 24 – Istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi

Il Comandante emana istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi.

In particolare, vengono emanate circolari, disposizioni di servizio, disposizioni operative. Dette istruzioni, debbono essere illustrate al personale da parte del Comandante avendo cura di stimolare l'interesse e l'iniziativa anche per acquisire utili elementi propositivi ai fini dell'eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative.

Art. 25 – Ordine di servizio

L'ordine di servizio costituisce il documento che registra la situazione organica del Comando e ne programma le normali attività operative.

Viene redatto a cadenza settimanale e posto in visione almeno la settimana precedente a quella a cui si riferisce. Eventuali successive variazioni vanno comunicate tempestivamente al personale interessato.

L'ordine di servizio contiene: cognome, qualifica del personale, tipo del servizio con l'indicazione dell'orario di inizio e termine, dotazioni e prescrizioni particolari.

Può contenere, inoltre, indicazioni e comunicazioni varie ed eventuali a carattere individuale e generale.

Tutto il personale ha l'obbligo di prendere visione quotidianamente dell'ordine di servizio.

L'ordine di servizio deve essere sottoscritto dal Comandante o suo delegato e deve essere conservato agli atti per un periodo di cinque anni.

Art. 26 – Servizi di rappresentanza

I servizi di rappresentanza presso la sede municipale, presso altri uffici o luoghi pubblici e nelle cerimonie civili e religiose pubbliche, sono disposti dal Sindaco, che richiede che sia esibito il

gonfalone con lo stemma del Comune.

L'Amministrazione Comunale fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone.

Le scorte d'onore sono disposte conseguentemente da uno o due agenti affiancanti il portabandiera nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogniqualvolta sia necessario rendere la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa.

Il gonfalone non può essere inviato in rappresentanza allo svolgimento di manifestazioni politiche o di partito.

Durante lo svolgimento dei servizi di rappresentanza e d'alta uniforme gli Ufficiali indossano la sciarpa di colore azzurro, come previsto dalla D.G.R. 21.07.2008, n. 50-9268.

CAPO VI – DOVERI GENERALI E PARTICOLARI

Art. 27 – Norme generali di condotta

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale:

- a) hanno doveri di subordinazione nei confronti di ogni superiore gerarchico, di cui sono obbligati a rispettare gli ordini. Questi ultimi devono essere attinenti al servizio e alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignità personale di coloro cui sono diretti;
- b) assolvono con cura e diligenza i doveri d'ufficio e di servizio, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute; collaborano tra loro integrandosi a vicenda, in modo che il servizio sia efficiente e funzionale;
- c) hanno l'obbligo di segnalare, seguendo la via gerarchica, ogni necessità e carenza che si manifesti nei servizi pubblici in genere e in quelli del Comune in particolare, nonché le cause di pericolo per la pubblica incolumità.

Eventuali osservazioni vanno presentate, anche per iscritto, al superiore, dopo l'esecuzione dell'ordine.

Ove all'esecuzione dell'ordine frapponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente deve adoperarsi per superarli, anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio.

Di quanto sopra egli deve informare il superiore immediatamente, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.

Il personale di Polizia Locale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che possono arrecare pregiudizio al decoro delle Amministrazioni convenzionate e del Corpo.

Il personale deve mantenere condotta conforme alla dignità delle funzioni anche fuori servizio. Ogni superiore ha l'obbligo di seguire il comportamento del personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente, al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari, con l'osservanza delle modalità previste dalle norme vigenti.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale hanno l'obbligo del rispetto delle norme contenute

nel presente Regolamento.

Art. 28 – Divieti e incompatibilità

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale non devono occuparsi di affari personali e, nemmeno gratuitamente, della redazione di ricorsi, di esposti e di pratiche in genere inerenti ad argomenti che interessano il servizio, nell'interesse di privati.

Devono evitare, se di servizio e in pubblico, discussioni, apprezzamenti e rilievi sull'operato dei superiori gerarchici e dell'Amministrazione comunale.

Al personale in uniforme, anche se non in servizio, è vietato fare qualsiasi atto che possa menomare il prestigio e l'onore dell'istituzione o abbandonarsi ad atti non compatibili con il decoro dell'uniforme.

Il personale della Polizia Locale, durante il servizio, non deve:

- a) abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata;
- b) dilungarsi in discussioni con i cittadini, quando ciò non sia motivato da esigenze di servizio;
- c) denigrare l'Amministrazione comunale e i suoi appartenenti o i superiori gerarchici;
- d) essere irrispettoso e indisciplinato verso i superiori, non eseguire gli ordini e mancare di correttezza professionale verso i colleghi;
- e) scostarsi da un contegno serio e dignitoso, sedersi all'aperto, fermarsi a leggere giornali, fumare ecc.;
- f) allontanarsi, per ragioni che non siano di servizio, dalla zona o dall'itinerario assegnato, o abbandonare comunque il servizio fissato, senza averne avuto l'assenso del Comando;
- g) dilungarsi in discussioni con cittadini in occasione di accertamenti di violazioni o comunque per cause inerenti a operazioni di servizio;
- h) occuparsi di affari o interessi propri;
- i) intrattenere rapporti con gli organi di stampa senza informarne preventivamente i superiori.

Sono comunque richiamate le norme sull'incompatibilità e i divieti contenute nei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi.

Art. 29 – Doveri di comportamento verso i superiori, i colleghi, i dipendenti

Il personale della Polizia Locale è tenuto al massimo rispetto e alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti e deve evitare di diminuirne o menomarne, in qualunque modo, l'autorità e il prestigio.

Detto personale deve inoltre tenere sempre informati i superiori degli eventuali rapporti con gli

organi di stampa e di ogni avvenimento di cui sia partecipe o venga a conoscenza che possa influire sul buon andamento del Corpo e dell'Amministrazione comunale.

Deve inoltre eseguire puntualmente le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che siano impartite dai superiori.

Art. 30 – Cura della persona e della divisa

Il personale della Polizia Locale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi che si possano riflettere sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione comunale che rappresenta e del Corpo al quale appartiene.

Barba, baffi e capelli dovranno essere acconciati in modo decoroso e non dovranno essere presentati a vista piercing o tatuaggi.

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo, durante il servizio, di indossare correttamente l'uniforme.

È vietato variare la foggia della divisa, nonché usare elementi ornamentali tali da alterare l'assetto formale della stessa.

È autorizzato l'uso dell'uniforme per l'espletamento di missioni esterne al territorio comunale.

Il Comandante può autorizzare il personale dipendente, individualmente e per un periodo di tempo limitato, a indossare in servizio l'abito civile per lo svolgimento di un particolare compito o dispensare dall'uso della divisa per giustificato motivo.

Art. 31 – Saluto

Il saluto è una forma di reciproca cortesia tra tutti gli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dovere precipuo verso i cittadini con i quali il personale venga a contatto per ragioni di ufficio.

Il personale in divisa rende il saluto portando la mano destra con le dita unite e il polso in linea con l'avambraccio all'altezza del copricapo; il gomito deve essere posto all'altezza della spalla.

Il saluto è dovuto ai simboli e alle autorità seguenti:

- a) alla bandiera nazionale;
- b) al gonfalone della Città di Omegna e a quelli degli altri Comuni;
- c) ai simboli religiosi in manifestazioni ufficiali;
- d) ai Capi di Stato esteri;
- e) al Capo dello Stato;
- f) al Presidente del Senato;
- g) al Presidente della Camera dei Deputati;
- h) al Presidente della Corte Costituzionale;

- i) al Capo di Governo, ai Ministri e alle autorità a cui sono dovuti gli onori;
- j) al Sindaco e agli Assessori;
- k) al Segretario generale;
- l) alle autorità civili, giudiziarie, militari e religiose, regionali, provinciali e comunali;
- m) ai trasporti funebri in transito.

Sono dispensati dal saluto:

- il personale che presta servizio di regolazione del traffico;
- il personale alla guida dei veicoli;
- il personale in servizio di scorta al gonfalone o alla bandiera.

Il personale della Polizia Locale è tenuto al saluto nei confronti dei superiori gerarchici del Corpo. Detti superiori hanno l'obbligo di rispondere.

Art. 32 – Presentazione in servizio

Il personale della Polizia Locale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita, in perfetto ordine nella persona, con il vestiario e l'equipaggiamento prescritti e di rispettare l'orario di lavoro e i turni di servizio, impegnandosi a svolgere i propri compiti nel modo più corretto, semplice ed efficiente possibile nell'interesse dell'Amministrazione comunale e dei cittadini.

A tal fine il dipendente deve accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio da svolgere.

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 58 del presente Regolamento, il personale deve comunicare prima dell'inizio del proprio servizio al Comandante la malattia o il ricovero ospedaliero, inviando tempestivamente la opportuna documentazione medica. Altri impedimenti alla presentazione in servizio dovranno essere ugualmente e tempestivamente comunicati e ampiamente giustificati.

Le assenze ingiustificate costituiscono violazioni disciplinari e come tali sanzionate ai sensi del Regolamento di disciplina con la riduzione correlativa dello stipendio.

Art. 33 – Esecuzione del servizio

Il personale della Polizia Locale, nell'esecuzione del servizio affidatogli, deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite, eseguendo puntualmente le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che siano impartite dai superiori.

Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, il personale che ha terminato il proprio orario di servizio non deve allontanarsi sino a quando la continuità del servizio non sia stata assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo.

Fatti salvi i servizi che non rivestono particolare pericolosità o rischio, come le notificazioni, gli accertamenti anagrafici e altre verifiche, che devono essere svolti singolarmente, i servizi esterni, sia appiedati che motorizzati o su velocipedi, sono svolti da pattuglie composte da due unità, munite di apparati ricetrasmittenti.

Art. 34 – Riconoscimento in servizio

Il personale della Polizia Locale, durante il servizio d'istituto, è tenuto a indossare l'uniforme secondo le modalità previste.

Con provvedimento del Comandante il personale può essere dispensato dall'indossare la divisa quando ne ricorrano motivi di impiego tecnico-operativi.

Il personale in abiti civili, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualità, ha l'obbligo di qualificarsi preventivamente, esibendo la tessera di riconoscimento. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale operanti in uniforme, i quali per ragioni di servizio vengano a contatto con i cittadini, sono tenuti a dichiarare, qualora ne venga fatta espressa richiesta, il proprio numero di matricola, la qualifica di servizio o il grado.

Art. 35 – Tessera di riconoscimento

Il personale del Corpo di Polizia Locale è munito di tessera personale di riconoscimento che riporta la fotografia degli assegnatari e ne attesta il numero di matricola, le generalità, la qualifica di servizio e le qualità giuridiche rivestite.

La tessera di riconoscimento ha dimensioni e caratteristiche previste dalla Legge Regionale 16.12.1991, n. 57.

La tessera ha validità di cinque anni e deve essere rinnovata in caso di cambiamento della qualifica.

È fatto obbligo a tutti gli appartenenti del Corpo di portare con sé la tessera durante il servizio, sia se operanti in uniforme che in abiti civili, e di esibirla a richiesta dei superiori e nel momento in cui, svolgendo il servizio in abiti civili, debbano far riconoscere la loro qualità.

La tessera deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi motivo e viene ritirata dal Comandante in caso di sospensione dal servizio o di dimissioni.

Il personale deve conservare con cura il documento e denunciarne immediatamente al Comandante l'eventuale smarrimento, fatti salvi i provvedimenti disciplinari.

Art. 36 – Placca di servizio

Ai fini di una loro agevole individuazione da parte dei cittadini, gli appartenenti al Corpo di

Polizia Locale sono muniti di una “placca di riconoscimento” di dimensioni e caratteristiche previste dalla Legge Regionale 16.12.1991, n. 57.

Essa reca il numero di matricola e la denominazione o lo stemma del Comune e deve essere sempre portata sull'uniforme, appuntata sulla parte sinistra dell'indumento esterno all'altezza del petto e in modo chiaramente visibile.

Il personale deve conservarla con cura e denunciarne immediatamente al Comandante l'eventuale smarrimento, fatti salvi i provvedimenti disciplinari.

Art. 37 – Uso, custodia e conservazione di armi, attrezzature e documenti

Il personale della Polizia Locale nella custodia e conservazione di armi, strumenti, mezzi, veicoli, attrezzature, oggetti, materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio, o di cui venga comunque in possesso e di cui abbia l'uso, è tenuto a osservare la massima diligenza e cura nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati per iscritto al Comandante, specificando le circostanze del fatto.

Art. 38 – Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione

I veicoli di qualsiasi tipo in dotazione alla Polizia Locale devono essere usati esclusivamente per ragioni di servizio o quando ne sia giustificato l'impiego. È vietato far accedere persone estranee ai mezzi di trasporto in dotazione alla Polizia Locale, se non per motivi di servizio o previa specifica autorizzazione del Comandante.

Alla guida di veicoli è adibito personale in possesso della prescritta patente di guida, se richiesta, che dovrà, per ogni servizio eseguito, registrare, sul foglio di percorrenza di ogni veicolo, il giorno l'orario e il motivo dell'effettuato servizio, l'itinerario, la percorrenza chilometrica e di ogni eventuale altro dato ritenuto necessario ai fini di un efficace controllo sull'uso del mezzo di trasporto.

È compito degli agenti curare l'efficienza, la pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi in consegna.

Ogni guasto, incidente o manchevolezza riscontrati devono essere prontamente comunicati al comando e annotati sul foglio di servizio.

I danni o i guasti ai veicoli dovuti a dolo, colpa o incuria dei consegnatari vengono fatti riparare dall'Amministrazione comunale e la relativa spesa può essere addebitata agli stessi, impregiudicati gli eventuali provvedimenti disciplinari.

È fatto divieto ai conducenti dei veicoli della Polizia Locale di oltrepassare i confini del territorio

comunale senza l'autorizzazione del Comando, salvo i casi previsti dalla legge.

Il Comandante o i suoi incaricati effettuano i controlli dei fogli di percorrenza e lo stato d'uso dei veicoli.

Art. 39 – Conoscenza del servizio e aggiornamento professionale

Il personale della Polizia Locale è tenuto a conoscere le istruzioni che regolano il tipo di servizio cui è addetto e a prendere diligentemente visione delle disposizioni particolari contenute nell'ordine di servizio.

È tenuto altresì all'aggiornamento della propria preparazione professionale e culturale, con le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale e dal Comando.

Art. 40 – Obblighi del personale al termine del servizio e rapporto

Al termine del servizio svolto sul territorio, il personale, su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento dello stesso, deve riferire con apposita segnalazione, denominata "rapporto di servizio", al Comandante per gli adempimenti di legge, fatto salvo l'obbligo del dipendente di redigere gli ulteriori atti prescritti dalle disposizioni vigenti.

Il rapporto di servizio, eventualmente indirizzato anche agli altri uffici competenti, dovrà segnalare gli eventuali disservizi, carenze o necessità di intervento al fine di tutelare le condizioni di sicurezza delle zone in cui gli agenti hanno operato.

Gli appartenenti al Servizio hanno altresì l'obbligo di comunicare immediatamente al superiore di turno, che adotterà i provvedimenti urgenti necessari, informando contemporaneamente il Comandante, ogni novità urgente ed importante inerente al servizio.

Art. 41 – Obbligo di permanenza

Quando ne ricorre la necessità e non sia possibile provvedere altrimenti a causa del verificarsi di situazioni impreviste e urgenti, al personale della Polizia Locale può essere fatto obbligo, al termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze.

La protrazione dell'orario di lavoro viene disposta dal Comandante o dal superiore più alto in grado, che ne informa appena possibile il Comandante.

Art. 42 – Obbligo di reperibilità

Per far fronte a eventuali situazioni che richiedono la presenza del personale nel posto di lavoro, agli appartenenti alla Polizia Locale può essere fatto obbligo di reperibilità secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale.

Il personale interessato deve fornire il proprio recapito per poter essere immediatamente

rintracciato.

Le modalità, al fine di assicurare l'immediato rintraccio del personale, possono altresì essere diversamente concordate con il Comandante.

Il personale deve raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque entro trenta minuti dalla chiamata.

La reperibilità viene disposta dal Comandante. I turni di reperibilità sono organizzati tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze del personale e, per ciascun dipendente, non possono essere superiori mensilmente al numero previsto dalla normativa contrattuale.

Art. 43 – Segreto d'ufficio e riservatezza

Fermo restando quanto previsto dall'art. 326 Codice Penale, il personale della Polizia Locale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non coperti da segreto, notizie relative ai servizi di istituto o a provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura, da cui possa derivare danno all'Amministrazione comunale o a terzi.

Il personale non deve utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio. La divulgazione di notizie di interesse generale che non debbano rimanere segrete, concernenti l'attività d'ufficio, i servizi di istituto, i provvedimenti o le operazioni di qualsiasi natura, è attuata dal Comandante, in osservanza di eventuali specifiche direttive dell'Amministrazione comunale e delle regole che tutelano la privacy.

CAPO VII – RIPOSI, CONGEDI, ASSENZE, MALATTIE E INIDONEITÀ

Art. 44 – Orari e turni di servizio

L'orario di lavoro, nell'ambito di quanto stabilito dalle norme contrattuali, è funzionale all'orario di servizio.

I turni di copertura dei vari servizi sono disposti dal Comandante tenuto conto delle esigenze dei servizi stessi e delle eventuali direttive dell'Amministrazione comunale. Il personale che abbia disimpegnato un servizio notturno non può essere comandato in prosecuzione d'orario. Quando necessità eccezionali e particolari esigenze di servizio lo richiedano, il personale del Corpo di Polizia Locale è tenuto a prestare la propria opera per un orario superiore a quello indicato o in turni diversi da quelli normali. In questi casi la prestazione eccedente le normali ore lavorative giornaliere è considerata lavoro straordinario e come tale retribuita o recuperata con le modalità stabilite dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali.

Il Comandante, per la natura delle funzioni svolte, può non osservare un orario prefissato.

Art. 45 – Riposo settimanale

Al personale del Corpo di Polizia Locale spetta il riposo settimanale. I turni di riposo settimanale sono programmati a cura del Comandante o degli addetti da questo incaricati, temperando, per quanto possibile, le esigenze di continuità del servizio con quelle del personale.

Il riposo settimanale deve essere fruito generalmente nella settimana successiva al giorno festivo lavorato o, per esigenze di servizio, nei quindici giorni successivi, seguendo il giorno fissato nella tabella dei turni. Per eccezionali motivi, il riposo può essere fruito entro il termine massimo di due mesi dal giorno lavorato da recuperare. Il riposo di turno coincidente con il periodo di assenza dal servizio per malattia deve ritenersi assorbito.

Art. 46 – Congedo ordinario (ferie)

Il personale del Corpo di Polizia Locale ha diritto al congedo ordinario nella misura e ai sensi della disciplina prevista dagli accordi contrattuali in merito.

Il Comandante organizza annualmente i turni di ferie del personale, tenendo conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, delle richieste dei singoli interessati.

Le ferie estive e natalizie sono programmate secondo turnazioni a scalare di anno in anno, in modo tale da permettere un'equa ripartizione dei periodi stagionali. Nel periodo giugno-settembre deve comunque essere garantito al dipendente un periodo di ferie di quindici giorni

continuativi.

Il numero del personale assente per ferie non deve, di massima, superare un terzo della forza effettiva.

L'Amministrazione comunale, per gravi e motivate esigenze, può sospendere o revocare il congedo ordinario, dando opportune direttive scritte al Comandante.

Il congedo ordinario è concesso dal Comandante. A costui il congedo ordinario è concesso dal Segretario generale o dal Sindaco del proprio Comune.

Il personale del Corpo di Polizia Locale è tenuto a comunicare preventivamente e tempestivamente al Comandante il proprio recapito durante il congedo.

Art. 47 – Congedo straordinario, aspettativa, permessi

La concessione del congedo straordinario, dei permessi e dell'aspettativa al personale del Corpo di Polizia Locale, come la materia delle assenze, è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi contrattuali in merito. In ogni caso, la fruizione dei congedi e dei permessi è funzionale alle esigenze del servizio, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.

Art. 48 – Malattie ed inidoneità

Il personale del Corpo di Polizia Locale che, per ragioni di salute, sia costretto a rimanere assente dal servizio, deve darne immediata comunicazione, prima dell'ora fissata per il servizio stesso, al Comandante o a chi ne fa le veci, trasmettendo con sollecitudine il certificato medico da cui risulti la relativa prognosi.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di disporre visite di controllo.

L'esercizio delle funzioni di operatore di Polizia Locale presuppone la piena idoneità lavorativa. Ai sensi della D. Lgs. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., gli appartenenti al Corpo verranno periodicamente sottoposti ad accertamenti sanitari preventivi in relazione alle specifiche mansioni a cui siano adibiti, al fine di individuare eventuali controindicazioni e di controllarne lo stato di salute. Tali controlli potranno altresì essere effettuati su specifica richiesta degli interessati, laddove lo ritengano opportuno in base ai rischi professionali che sopportano.

Gli appartenenti al Corpo a cui sia stata accertata e riconosciuta inidoneità fisica in via permanente al servizio d'istituto esterno, per malattia contratta o infortunio derivante da cause di servizio, qualora non rientrino nella sfera di applicazione della vigente normativa riguardante il pensionamento anticipato, sono ricollocati all'interno del Corpo in mansioni non operative dall'Amministrazione comunale, previo accertamento medico collegiale e mutamento di categoria o profilo professionale adottato dall'Amministrazione comunale stessa, tramite

provvedimento del responsabile del settore personale.

Se il dipendente avanza specifica richiesta di mobilità ad altro ufficio, l'Amministrazione comunale valuterà la singola fattispecie, adottando i provvedimenti più opportuni.

L'accertamento dell'inidoneità psico-fisica viene richiesto dal responsabile del settore personale, alla commissione medica presso la struttura sanitaria preposta.

Al personale della Polizia Locale si applicano le disposizioni di legge in materia di assicurazione per la previdenza e l'assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e in particolare in riferimento agli artt. 1 e 4, 3° comma del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 sul rischio specifico e professionale.

CAPO VIII – RICOMPENSE E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – ASSISTENZA LEGALE E COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 49 – Ricompense

Al personale del Corpo di Polizia Locale, particolarmente distintosi per impegno, diligenza, capacità professionale o atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, che abbiano arrecato un beneficio d'immagine all'istituzione, possono essere concesse le seguenti ricompense, a seconda dell'attività svolta e degli atti compiuti, nel seguente ordine di importanza crescente:

1. elogio scritto del Comandante;
2. encomio del Sindaco;
3. encomio solenne deliberato dalla Giunta comunale;
4. encomio d'onore deliberato dal Consiglio comunale;
5. proposta, a cura del Sindaco, per ricompensa al valore civile.

La proposta per il conferimento delle ricompense di cui ai punti da 2 a 5 è formulata dal Comandante anche su richiesta del Sindaco e deve contenere relazione descrittiva dell'avvenimento, corredata da tutti i documenti utili per una esatta valutazione del merito.

L'elogio scritto del Comandante è tributato per comportamenti particolarmente significativi da quali sono emersi capacità operativa, impegno, intuizione e spirito di iniziativa nell'espletamento di attività d'istituto.

L'encomio tributato dal Sindaco è attribuito per eccezionali meriti di servizio. È specificatamente motivato e non può in alcun caso riferirsi in forma generica allo svolgimento dei compiti normalmente propri della qualifica e delle mansioni dei singoli dipendenti.

L'encomio solenne della Giunta comunale e d'onore del Consiglio comunale è tributato ai dipendenti che si sono distinti per rilevanti atti di valore, di coraggio o di abnegazione.

La proposta al Ministero dell'Interno per il conferimento di ricompensa al valor civile viene segnalata per atti di particolare coraggio, valore e sprezzo del pericolo.

La concessione di elogi, encomi e ricompense viene comunicata all'interessato e viene annotata nel fascicolo personale del dipendente.

Art. 50 – Nastrino per encomi – Anzianità di servizio

All'operatore di Polizia Locale insignito di encomio di cui al precedente art. 49, è conferito in prima assegnazione un nastrino da portarsi sull'uniforme, con le seguenti caratteristiche: forma rettangolare, 36 mm di lunghezza e 12 mm di larghezza, colore rosso con due strisce verticali

bianche della larghezza di 2 mm poste a 3 mm dal bordo esterno, appuntato all'uniforme mediante due punzoni metallici fermati da apposite clip.

Per la seconda assegnazione, al nastrino di "prima assegnazione", viene aggiunta nella fascia centrale una stelletta a sei punte di misura adeguata in colore oro.

Per la terza e successive assegnazioni, la stelletta viene sostituita da una torre dorata di adeguate dimensioni.

All'operatore che abbia conseguito 16 o 25 o più anni di servizio è previsto un nastrino con dimensioni analoghe a quello precedente di colore verde con una striscia verticale bianca nel mezzo (16 anni di servizio) con stella a sei punte colore argento (25 anni di servizio).

Per il Comandante è previsto un nastrino con dimensioni analoghe a quello precedente, formato da undici righe (sei blu, cinque bianche alternate) con stella a sei punte colore bronzo (10 anni), argento (15 anni) o oro (20 anni).

Su autorizzazione del Comandante, è inoltre consentito fregiarsi di decorazioni al valore civile o militare, decorazioni, riconoscimenti, brevetti, distintivi di merito e di specialità conseguiti nel corso di precedente servizio prestato presso forze di Polizia dello Stato o forze armate.

Salvo quanto previsto dai commi precedenti, non è consentito l'utilizzo di insegne, fregi o distintivi non conformi alle disposizioni regionali in materia o non autorizzate dal Comandante a norma del presente Regolamento.

In sede di prima applicazione, potranno essere valutati, ai fini dell'assegnazione del relativo nastrino, gli elogi del Sindaco, gli encomi ed i periodi di servizio svolti presso altri Corpi o Servizi di Polizia Locale.

Art. 51 – Procedimenti disciplinari

La violazione alle leggi in genere e alle norme del presente Regolamento in particolare, oltre che a quelle del Codice di Comportamento della Pubblica Amministrazione, comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste contrattualmente, previo esperimento di apposito e disciplinato procedimento.

I procedimenti disciplinari sono conformi a quanto stabilito in materia dal Codice Disciplinare di cui alle norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, secondo criteri di tempestività, efficacia, trasparenza, rispetto del diritto alla difesa e ispirati al principio del contraddittorio.

Il Comandante provvede direttamente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari del rimprovero verbale e della censura.

Per l'irrogazione di sanzioni superiori alla censura, il Comandante segnala i fatti da contestare all'ufficio comunale appositamente individuato dall'Amministrazione comunale per i

procedimenti disciplinari. Dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari è fatta menzione nel fascicolo personale dell'interessato.

Il Comando assicura la gestione efficace ed omogenea del codice disciplinare, in relazione alla peculiarità delle funzioni svolte dalla Polizia Locale.

Art. 52 – Assistenza legale e copertura assicurativa

L'Amministrazione Comunale adotta le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i propri appartenenti al Corpo di Polizia Locale, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo, colpa grave e conflitto di interessi, secondo quanto previsto dalle norme contrattuali.

La polizza assicurativa relativa ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione comunale è integrata con la copertura dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone trasportate per motivi di servizio.

CAPO IX – FORMAZIONE PROFESSIONALE – ARMAMENTO – UNIFORME

Art. 53 – Corsi di formazione tecnica di base e di aggiornamento

I vincitori dei posti messi a concorso per il Corpo di Polizia Locale sono tenuti a frequentare, nei periodi di prova, specifici corsi di formazione professionale con le modalità stabilite dalla Regione Piemonte, in attuazione dell'art. 13 della Legge Regionale 30.11.1987, n. 58.

Tutti gli allievi sono addestrati al pronto soccorso con corsi specifici presso strutture idonee.

In conformità a quanto disposto dall'art. 13 della suddetta Legge Regionale n. 58/1987, il personale del Corpo di Polizia Locale non può essere impiegato nei servizi sul territorio se non dopo il superamento del corso di formazione, salvo lo svolgimento di attività pratica durante il corso.

Il personale è tenuto, altresì, all'aggiornamento della propria preparazione professionale, frequentando corsi appositamente istituiti dalla Regione Piemonte, secondo le modalità stabilite dalle Amministrazioni comunali.

Al personale del Corpo inquadrato nelle categorie superiori a quella dell'operatore, viene data l'opportunità di frequentare corsi di specifica qualificazione professionale, istituiti ai sensi della Legge Regionale. La partecipazione a detti corsi è subordinata alla richiesta degli interessati. Della frequenza ai corsi e del relativo risultato è fatta menzione nei fascicoli personali degli interessati, mediante annotazione degli estremi dell'attestato. Gli attestati rilasciati alla fine dei corsi dalla Regione Piemonte costituiscono requisito necessario per la valutazione ai fini della progressione di carriera.

L'Amministrazione comunale, su segnalazione del Comandante, tenuto conto delle esigenze di servizio e con criteri di rotazione e di maggiore attitudine e idoneità, propone e programma la partecipazione ai corsi indetti dalla Regione Piemonte per la Polizia Locale, da parte del personale dipendente.

Il Comandante cura l'aggiornamento e l'addestramento degli appartenenti al Corpo, effettuando sedute di aggiornamento professionale in relazione alle normali esigenze dell'impegno istituzionale, in special modo in occasione dell'introduzione di nuove norme che interessano la realtà operativa e nell'ottica di un'interpretazione uniforme delle disposizioni vigenti, utilizzando all'uopo anche quanto posto in essere e messo a disposizione dalla Regione Piemonte.

La formazione degli addetti alla Polizia Locale viene comunque effettuata in conformità della normativa che disciplina la materia concernente la formazione, prevista nell'art. 6 della Legge 07.03.1987, n. 65 e dalla Legge Regionale 30.11.1987, n. 58 e successive modificazioni.

Art. 54 – Corsi di formazione per difesa fisica e armata e di lingue straniere

L'Amministrazione Comunale favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva da parte del personale del Corpo di Polizia Locale, consentendone anche la partecipazione a gare sportive, salvo esigenze di servizio.

Il Comandante programma e propone all'Amministrazione comunale, anche sulla base delle proposte della Regione Piemonte, corsi di difesa personale e di guida sicura.

Programma altresì periodici corsi di difesa armata e addestramento al tiro con le armi in dotazione, necessari inoltre all'ottenimento del certificato annuale di idoneità al tiro.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono frequentare corsi di lingue straniere, appositamente organizzati presso istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta conversazione nella lingua straniera o una conoscenza specifica nelle materie di competenza della Polizia Locale. Tale conoscenza attribuisce la qualifica di "interprete", che deve essere confermata con successivi esami regionali.

Il personale applicherà i distintivi di conoscenza di una o più lingue straniere, conferiti a seguito del superamento dell'apposito esame indetto dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 4 comma 6 L.R. n. 57/1991, portando sulla manica sinistra dell'uniforme il distintivo con i colori del Paese di cui conoscono la lingua.

Art. 55 – Armamento

L'armamento del personale del Corpo di Polizia Locale è disciplinato da apposito atto deliberativo del Consiglio comunale.

L'armamento in dotazione, il trasporto, il porto, la custodia l'impiego delle armi e delle munizioni, il tipo delle stesse e l'uso di eventuali mezzi di coercizione, sono disciplinati da apposito Regolamento sull'armamento.

L'armamento della Polizia Locale, ai fini e per gli effetti delle disposizioni della Legge 07.03.1986, n. 65 e del Decreto Ministeriale 04.03.1987, n. 145, ed eventuali mezzi di coercizione sono effettuati a cura e spese dell'Amministrazione comunale.

I servizi da svolgere armati sono anch'essi determinati dall'apposito Regolamento. In applicazione di quanto disposto dal 2° comma dell'art. 20 del Decreto Ministeriale 04.03.1987, n. 145, gli appartenenti alla Polizia Locale espletano armati tutti i servizi, e in particolare i seguenti:

- esterni di vigilanza;
- protezione della casa comunale;
- armeria del Corpo;

- ordine pubblico;
- notturni;
- pronto intervento.

Art. 56 – Caratteristiche dell'uniforme

La foggia e le caratteristiche dell'uniforme della Polizia Locale sono quelle stabilite dalla Legge Regionale 16.12.1991, n. 57, prevista all'art. 6 della Legge 07.03.1986, n. 65, come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 21-3801 del 17 settembre 2021 e dalla D.G.R. n. 36-7285 del 24/07/2023. Legge 7 marzo 1986, n. 65, art. 6, commi 2, punti 4 e 5, L.R. 18/05/2004, n. 12, art. 9 e successive modifiche e integrazioni.

Per l'utilizzo dell'uniforme si osservano le disposizioni emanate dalla Regione Piemonte e quelle dell'art. 43 del presente Regolamento.

Art. 57 – Fornitura e durata dell'uniforme

La fornitura dell'uniforme di prima vestizione e la sostituzione dei vari capi di corredo in relazione alle necessità, è effettuata a cura e spese dell'Amministrazione comunale.

CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58 – Ausiliari del traffico

Gli Ausiliari del traffico, eventualmente assegnati al Comando di Polizia Locale, sono soggetti alle norme del presente Regolamento, per quanto compatibili con la loro limitata funzione di accertatori delle violazioni in materia di sosta ai sensi dell'art. 17, 132° comma della Legge 15.05.1997, n. 127 e dell'art. 68 della Legge 23.12.1999, n. 488.

La loro uniforme è costituita da un berretto blu e da una casacca di colore giallo fosforescente con bande rifrangenti, da portare sopra l'indumento esterno, riportanti la scritta "Ausiliari del traffico" e il nome del Comune, oltre a un giaccone blu con imbottitura staccabile, due camicie blu, un paio di scarpe impermeabili e un completo impermeabile blu.

Art. 59 – Norme integrative

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme della Legge 07.03.1986, n. 65 (Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale), della Legge Regionale 30.11.1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia Locale), della Legge Regionale 16.12.1991, n. 57 (Integrazioni alla Legge Regionale 30.11.1987, n. 58 concernente "Norme in materia di Polizia Locale"), del D.M. 04.03.1987, n. 145 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di Agente di pubblica sicurezza), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di ogni altra legge o disposizione vigente in materia, in quanto applicabile.

Il presente Regolamento è da considerarsi integrativo di ogni altra norma in esso contemplata e in particolare del Regolamento comunale degli uffici e servizi, del Regolamento di disciplina e del Regolamento sull'armamento.

Pertanto, per effetto dello stesso, saranno apportate ai Regolamenti suddetti le necessarie variazioni e modifiche alle disposizioni incompatibili o non in armonia con le presenti norme, disposizioni che dovranno comunque intendersi abrogate.

Art. 60 – Abrogazioni

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogata la D.C.C. n. 86 del 28.06.1989 "Regolamento del Corpo di Polizia Municipale". Dalla medesima data sono inoltre abrogati ogni altra disposizione o atto amministrativo, contrari al presente Regolamento.

Art. 61 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività della Delibera CC di approvazione e sarà comunicato al Ministero dell'Interno, tramite l'Ufficio Territoriale del Governo.